

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Parma, 04 febbraio 2019

OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA E IMPOSTA DI BOLLO

In presenza di fatture “senza” Iva¹ di importo superiore ad Euro 77,47 va assolta l'imposta di bollo di Euro 2.

Al fine di individuare le possibili modalità di assolvimento dell'imposta di bollo è necessario differenziare a seconda della modalità di emissione della fattura:

- per le fatture cartacee il pagamento può essere effettuato tramite apposizione del contrassegno telematico ovvero attraverso pagamento c.d. “virtuale”;
- per le fatture elettroniche deve essere assolta l'imposta di “bollo virtuale” (differente dall'assolvimento “virtuale” di cui al punto precedente, relativo alle fatture cartacee).

FATTURE CARTACEE

L'imposta di bollo sulle fatture cartacee può essere assolta mediante acquisto dell'apposito contrassegno (marca da bollo) o in modo virtuale.

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta in modo virtuale è necessario:

- ottenere una specifica autorizzazione da richiedere all'agenzia delle Entrate;
- indicare sui documenti, per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione, che l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale e gli estremi della relativa autorizzazione;

¹ Ovvero in caso di fatture “miste”, contenenti importi soggetti ad Iva ed importi non soggetti, se tali ultimi sono di ammontare superiore ad Euro 77,47.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

- presentare all’Agenzia, entro il 31.01 dell’anno successivo, una dichiarazione annuale nella quale riportare il numero degli atti e documenti emessi nell’anno di riferimento, al fine della liquidazione dell’imposta;

- procedere entro il 30.04 dell’anno successivo al versamento dell’importo dovuto.

FATTURE ELETTRONICHE

Con riferimento alle fatture elettroniche è disposto che l’imposta di bollo va versata per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare entro il 20 del primo mese successivo².

Sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il Sdl l’Agenzia provvede a comunicare, nell’area riservata del proprio sito Internet, l’ammontare dovuto.

L’importo dovuto potrà essere versato utilizzando il modello F24 precompilato dall’Agenzia oppure attraverso l’apposita funzionalità presente nell’area che permette l’addebito sul conto corrente bancario o postale.

Si ricorda che sulla fattura elettronica va apposta la dicitura “*assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del DM 17.06.14*” compilando il campo <DatiBollo> nella sezione <DatiGenerali>.

In questa prima fase, si ritiene che non sarà eseguita alcuna indagine sulla correttezza di tali indicazioni né alcun incrocio con altre informazioni contenute nella fattura, per esempio, con quelle relative alla natura dell’operazione, analisi che potrebbe rilevarne il mancato assoggettamento ad imposizione. Molti codici <Natura> dell’operazione, infatti, sono relativi a cessioni/prestazioni soggette a tale imposta, ma senza un compiuto esame del documento non è possibile stabilire se il tributo sia effettivamente dovuto (ad esempio con il codice N3 sono

² Tali modalità di assolvimento dell’imposta di bollo trovano applicazione a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dall’01.01.19. Pertanto, il primo versamento, relativo al primo trimestre 2019, dovrà essere effettuato entro il 22.04.19.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

individuare sia le "vere" cessioni all'esportazione, esenti da bollo, sia le cessioni/prestazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali che, invece, sono soggette a tale imposta).

La tabella che segue fornisce un riepilogo delle operazioni la cui fatturazione, se di importo superiore ad Euro 77,47, è assoggettata ad imposta di bollo.

Tipologia di operazione	Riferimento	Tipologia operazione	Imposta di bollo
Imponibili		Cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette ad Iva	No
	art. 17, del DPR 633/1972	Operazioni soggette a reverse charge	No
	art. 74, del DPR 633/1972	Iva assolta all'origine (cessioni di rottami, tabacchi e prodotti editoriali)	No
	art. 74-ter, del DPR 633/1972	Agenzie di viaggi	No
	artt. 36 e seg., del DL 41/1995	Regime del margine (beni usati)	No
Non imponibili	art. 8, co.1, lett. a) e b), del DPR 633/1972	Esportazioni	No
	art. 8, co. 1, lett. c), del DPR 633/1972	Operazioni con esportatori abituali	Si
	art. 8-bis, del DPR 633/1972	Operazioni assimilate alle esportazioni (cessione di navi, aeromobili, ...)	Si
	art. 9, del DPR 633/1972	Servizi internazionali	Si *
	art. 41, del DL 331/1972	Cessioni intracomunitarie	No
	art. 58, del DL 331/1972	Triangolazioni UE	No
	art. 71, del DPR 633/1972	Operazioni con il Vaticano e San Marino	No
	art. 72, del DPR 633/1972	Operazioni assimilate alle esportazioni (sedi diplomatiche e consolari, basi NATO)	Si *
Fuori campo	artt. 2, 3, 4 e 5, del DPR 633/1972	Carenti del requisito oggettivo e soggettivo	Si
	artt. da 7 a 7-septies, del DPR 633/1972	Carenti del requisito territoriale	Si
		Operazioni effettuate da soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi e del regime forfettario	Si
Esenti	art. 10, del DPR 633/1972		Si
Escluse	art. 15, del DPR 633/1972		Si

* salvo casi eccezionali

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali

Federico Bottrighi